

N. R.G. 4240/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 818/011

N. 4240/06 Fasc.

N. 114 Cron.

N. 1324 Rep.

N. // Gret. Patr.

C.U.I.R.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. BRUNO GILOTTA

Presidente

dott. MASSIMO VICINI

Giudice Relatore

dott. ALESSANDRO FAROLFI

Giudice

ha pronunciato la seguente

CASO.it

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

promossa da:

con il patrocinio dell'avv. _

elettivamente domiciliato in

(Studio avv.

.) presso il difensore avv.

ATTORE

contro

, con il patrocinio dell'avv. CERONI MARIA

FIORELLA, elettivamente domiciliata in :

1

Minuta depositata in cancelleria il 3.3.011

IL CANCELLIERE

) presso il difensore avv. CERONI MARIA

FIGURELLA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

TRIBUNALE DI RAVENNA
Diritti di cancelleria

Copie n. 2

Pagine n. 6

Autentiche

Semplici

Urgenti

Marche € 2,41

Il richiedente

M. Ceroni

Data 13.10.01



MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5,

effettuò in data 20/5/1999, tramite la filiale di _____, un'operazione di investimento di propri risparmi, sottoscrivendo un ordine di acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina (e precisamente di obbligazioni "ARG. 2004 10,50% SD"), per un valore nominale di € 52.000,00 ed un esborso complessivo di € 52.280,17.

Successivamente si manifestò il ben noto stato di dissesto finanziario della Repubblica Argentina, a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel rimborso dei capitali.

L'attore lamenta:

- la violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essere mai stato adeguatamente informato dalla convenuta, né prima né dopo l'acquisto, in ordine alla natura e all'entità dei rischi della suddetta operazione;
- la violazione dell'art. 21 del T.U.F. e dell'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per avere la banca effettuato l'operazione in questione pur trovandosi in situazione di conflitto di interessi, senza averne informato per iscritto l'investitore e senza averne acquisito il consenso.

Più precisamente, la convenuta, pur essendo già a conoscenza della precaria situazione dell'economia argentina, avrebbe consigliato al _____ l'acquisto di obbligazioni argentine, omettendo di informarlo delle notizie di mercato già note alla banca e dell'alto rischio connesso a tale investimento, ed anzi rassicurandolo, anche dopo l'effettuazione

dell'operazione, sulla solidità del titolo in questione; la convenuta, inoltre, avrebbe eseguito l'operazione in "contropartita diretta", ossia avrebbe venduto all'attore titoli già presenti nel proprio portafoglio.

Orbene, per quanto riguarda la prima delle violazioni ipotizzate, va osservato che all'epoca dell'operazione per cui è causa (20/5/1999) il *rating* assegnato alle obbligazioni argentine (Ba3 secondo la scala di Moody's; BB secondo la scala di Standard & Poor's) le collocava ancora nella categoria superiore dei titoli speculativi (*non investment grade superiore*), alla quale corrisponde un rischio "accettabile con attenzione"; soltanto in data 6/10/1999 il *rating* delle obbligazioni argentine assegnato da Moody's fu declassato a B1, con conseguente passaggio alla categoria inferiore (*non investment grade inferiore*), mentre quello assegnato da Standard & Poor's rimase invariato fino al 14/11/2000.

Nel maggio del 1999, dunque, non era prevedibile il *default* della Repubblica Argentina, e non risulta che la banca convenuta disponesse di dati particolari dai quali potesse desumere una elevata rischiosità del titolo in questione.

Va aggiunto che le testimonianze assunte in corso di causa hanno escluso che all'epoca dell'operazione *de qua* la banca convenuta usasse sollecitare i clienti all'acquisto di obbligazioni argentine, e hanno confermato che gli investitori venivano sempre informati circa la redditività e la rischiosità dei titoli.

Deve pertanto escludersi che nel caso in esame l'intermediario abbia violato l'obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate sui rischi della specifica operazione (art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998).

Nessuna violazione può addebitarsi alla convenuta con riferimento al suo comportamento successivo all'operazione del 20/5/1999: va considerato, infatti, che l'attore non aveva conferito alla banca un mandato di gestione patrimoniale, ma l'aveva incaricata solo di svolgere per proprio conto il servizio di negoziazione di valori mobiliari, cioè di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari, di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'intermediario; il mandato conferito alla convenuta, quindi, non implicava alcun obbligo di informazione successiva all'acquisto, esaurendosi i suoi effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita.

Per quanto riguarda la seconda violazione lamentata, deve rilevarsi che nel caso in esame, come evidenziato dal C.T.U., appare chiaro l'intento della banca di effettuare l'acquisto dei bond argentini per i propri clienti, e in particolare per il [redacted] dalla documentazione prodotta risulta infatti che la convenuta acquisì i titoli in questione dalla [redacted] in data contabile 27/5/1999 e data valuta 27/5/1999, e li rivendette all'odierno attore in data contabile 28/5/1999 e data valuta 28/5/1999; i titoli, dunque, furono acquistati dalla [redacted] a. in data successiva all'ordine di acquisto [redacted], e rimasero di proprietà della convenuta per un solo giorno, motivo per cui deve senz'altro escludersi l'ipotizzato conflitto di interessi.

Le domande attoree vanno pertanto rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

1) respinge le domande attoree;

2) condanna _____ a rifondere alla

_____ le spese del presente giudizio, che liquida in € 36,89 per spese, € 2.793,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 22/2/2011.

Il Giudice est.

Massimo Terzi

Il Presidente

Ubi

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 29 LUG. 2011
IL CANCELLIERE

È copia conforme al suo originale
rilasciato per uso ufficiale
prima della registrazione

Ravenna, 26/10/04
IL CANCELLIERE